



MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda degli ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze elencati in epigrafe, titolari di pensione complementare a carico del fondo integrativo di previdenza (o dei titolari di trattamento di reversibilità da dante causa ex dipendente della Cassa), ed ha statuito la illegittimità del recesso ad essi comunicato il 27.7.2009 dalla banca dagli accordi regolativi del medesimo fondo aziendale.

In particolare, la sentenza sopra indicata - oggetto dell'odierno gravame - ha giudicato illegittima la pretesa di Banca CR Firenze : a) di opporre agli odierni appellati il nuovo accordo collettivo del 4.11.2009 ; b) di privare dei meccanismi di perequazione automatica i trattamenti a carico del FIP ; c) di sopprimere la reversibilità della pensione complementare ; c) di trasferire la posizione degli appellanti al Fondo del Banco di Napoli (Fondo Banco) .

Ciò posto, in fatto non è contestato che il Fondo Integrativo delle Pensioni (FIP) erogate al personale della Cassa di Risparmio di Firenze è un patrimonio di destinazione ex art. 2117 cod.civ. che corrisponde agli ex dipendenti prestazioni integrative e/o complementari dell'a.g.o. , secondo la formula " a prestazioni definite" (in proporzione cioè non di un capitale individuale accumulato, ma dell'ultima retribuzione e dell'anzianità utile) . Trattandosi di un "fondo chiuso" -al quale cioè non sono più iscrivibili i dipendenti a partire dal 28.4.1993- la Banca CR Firenze ha registrato nel tempo un progressivo squilibrio impossibile da governare e, con lettera 11 27.7.2009, ha comunicato alle oo.ss. presenti in azienda il proprio recesso dagli accordi istitutivi del FIP.

Successivamente, con accordo 4.11.2009, la Banca ha rinegoziato con le oo.ss., alcune trasformazioni del Fondo , con una dettagliata disciplina relativa, fra l'altro, al trasferimento e al riscatto in capitale delle posizioni.

Nella presente fattispecie, dopo che il Tribunale ha rigettato alcuni capi delle pretese avanzate in primo grado, e dopo che per un certo numero di ricorrenti è stata dichiarata cessata la materia del contendere, l'appello della Banca CR Firenze devolve a questa Corte i soli aspetti seguenti :

a) legittimità del recesso da parte della Banca CR Firenze ; b) opponibilità agli odierni appellati - tutti pensionati di epoca anteriore al luglio 2009, o loro "aventi di causa" di pensione di reversibilità - dell'accordo collettivo del 4.11.2009; c) conseguentemente, legittimità della soppressione della perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo ; d) soppressione della pensione di reversibilità ; e) legittimità del trasferimento coattivo delle posizioni degli appellati al Fondo Banco (di Napoli).

In proposito Banca CR Firenze SPA, con gli articolati e specifici motivi di gravame, censura la decisione del giudice fiorentino , il quale - con motivazione peraltro assai concisa - non avrebbe adeguatamente valutato le differenti nozioni di diritto soggettivo, di diritto queasito, e di mera aspettativa in capo ai pensionati e avrebbe poi trascurato di approfondire la portata degli accordi collettivi successivi, i quali, ben potrebbero introdurre anche una disciplina "in peius" rispetto all' originario regolamento del FIP risalente nel tempo.

Jh



Sul piano processuale, bisogna dapprima osservare che l'appello della Banca è stato tempestivamente notificato (per l'udienza del 10.10.2013) a tutti gli appellati presso il difensore costituito in primo grado, e così dunque anche a [REDACTED]

Tutti questi ultimi appellati (come si desume dai certificati anagrafici acquisiti agli atti) sono deceduti però in epoca anteriore all'udienza di discussione in Tribunale, senza che il loro difensore lo dichiarasse in giudizio.

Nella situazione sopra descritta l'appello, depositato peraltro il 23.3.2012, va sicuramente giudicato tempestivo (v. Cass. 3122/2001) , fermo restando il dovere per il giudice di sollecitare ex art. 164 c.p.c. la effettività del contraddittorio nei confronti dei legittimi eredi (al che si è provveduto con la ordinanza collegiale del 10.10.2013 che ha prodotto la costituzione degli aventi causa [REDACTED] ; vedi Cass. n. 18128/ 2013).

Nel merito, già si è osservato che tutti gli odierni appellati hanno conseguito il diritto a pensione complementare in data anteriore al luglio 2009 (o sono "aventi causa" di pensionati in detta condizione).

In diritto, è noto che, in tema di riordino delle "forme pensionistiche complementari", l'art. 18, comma 7, d.leg.svo 21.4.1993, n.124, fra l'altro dispone :

"In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 ("contratti e accordi collettivi anche aziendali" , n.d.r.) possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica".

12

E la giurisprudenza di legittimità ha così interpretato la fonte appena citata :

"....a norma dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo numero 124 del 1993, in presenza di squilibri finanziari della gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti al fondo che, alla data di entrata in vigore del citato provvedimento, non abbiano maturato i requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici integrativi. Pertanto la disciplina collettiva successiva, peggiorativa di quella precedente, non può incidere negativamente sulla posizione di coloro che avendo maturato i requisiti ed esercitato il relativo diritto, hanno ormai conseguito il trattamento pensionistico, nè sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti, non hanno ancora esercitato il relativo diritto..." (Cass. 19.3.2003, n.6361, F.L. e altri c. Fondo Pensioni Credito Agrario Bresciano).

In questa prospettiva, giova notare che il perfezionarsi del diritto si ha con il conseguimento del trattamento pensionistico : avendo il lavoratore cessato la sua prestazione; avendo egli maturato i requisiti di contribuzione e di età , ed avendo iniziato a percepire la pensione, quale rendita periodica in base alle nome pattizie.

Al riguardo Cass.21.1.2000, n.689, ha avuto occasione di ricordare:

Jh



"... la salvezza non soltanto dei diritti quesiti propri della previdenza obbligatoria ma anche di quelli della previdenza complementare di natura convenzionale e la non estensione del divieto di modificazioni peggiorative a tutti indistintamente gli iscritti risponde, in primo luogo, a principi costituzionali, quali si possono evincere dagli artt. 2, 36 e 38 Cost., e, poi, al cennato principio di intangibilità dei diritti quesiti anche in tema di successione nel tempo dei contratti collettivi.....".

D'altro canto, osserva il Collegio che la condizione soggettiva di colui che ha conseguito il diritto a pensione e ne sta fruendo secondo un dato statuto che ne disciplina modalità ed ammontare, non è nemmeno paragonabile (come vorrebbe l'appellante) a quella del lavoratore che, nel variare e nel bilanciarsi delle obbligazioni corrispettive, può vedere modificato il suo assetto di qualifica e di salario in forza del succedersi delle fonti collettive.

Ben diversamente, il lavoratore pensionato ha già completamente esaurito la sua prestazione sia lavorativa che contributiva e ciò ha fatto in base ad un quadro normativo ben determinato, che è lo stesso con il quale gli è stata attribuita e pagata la pensione, della quale sono definiti l'ammontare nel tempo e le modalità di erogazione.

In tal senso, il diritto a pensione, così definito e riconosciuto, può dirsi entrato a far parte del patrimonio dell'interessato, e non può essere oggetto di atti dispositivi da parte delle oo.ss.

D'altro canto, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale ha semmai riguardato la condizione dei titolari di una situazione previdenziale c.d. "in itinere", ma non mai i titolari di una pensione in godimento :

seppure continua ad essere mutevole la nozione di "diritti quesiti", resta unanime e indiscussa la considerazione che il titolare di pensione vanta un diritto soggettivo perfetto (nozione che il Tribunale di Firenze ha correttamente posto a fondamento della decisione in esame).

In proposito, giova aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, fin da epoca risalente nel tempo, ha statuito che il diritto del pensionato si estende anche alle modalità di calcolo e di adeguamento del trattamento pensionistico :

« sono diritti soggettivi perfetti sia il diritto alla pensione che, perfezionatosi al momento in cui si realizzano le condizioni prescritte dalla legge, acquista efficacia all'atto del provvedimento di liquidazione, sia il diritto sulla pensione, che, una volta liquidato, è un preciso diritto di credito a prestazione periodica », onde « la disciplina applicabile alla pensione è quella stabilita dalle norme in vigore all'atto della cessazione del servizio » ; « se tali norme stabiliscono che (...) le pensioni liquidate siano aumentate in corrispondenza di determinati parametri variabili, il diritto di pensione nasce con l'impronta della variabilità nel suo contenuto quantitativo, che però non contrasta con la natura di diritto soggettivo perfetto ad una prestazione pecuniaria, determinata o determinabile, secondo criteri normativi, ed eventualmente anche negoziali, prestabiliti . Detto congegno di variabilità (o di parametrizzazione) si colloca come elemento del rapporto di credito e da questo esclusivamente riceve qualificazione ».

In definitiva, affermano le Sezioni Unite che le norme sopravvenute per modificare, sia pure *ex nunc*, la preesistente disciplina della perequazione,



sarebbero pertanto del tutto irrilevanti per i dipendenti già in pensione ;
(vedi Cass. SU 28.9.1968, n. 2995).

Ed è noto che la Corte costituzionale impone limiti assai rigorosi pur
anche al legislatore ove intenda intervenire a modificare "in peius"
l'ammontare e l'assetto normativo di trattamenti pensionistici già in
godimento degli interessati (fra le altre, v. sent. 349/ 1985 relativa alla
modifica da trimestrale a semestrale di meccanismo perequativo).

Ritiene pertanto il Collegio che sia immune da censure la decisione del
giudice del lavoro fiorentino che ha ritenuto non opponibile ai pensionati
ricorrenti in primo grado sia il recesso del 27.7.2009 sia il successivo
accordo 4.11.2009 e quindi illegittima sia la soppressione della
perequazione della pensione sia la soppressione del trattamento di
riversabilità a favore dei coniugi di soggetti pensionati da epoca anteriore al
ricordato atto di recesso. Per conseguenza, anche l'iscrizione coattiva degli
appellati al Fondo Banco, senza il loro consenso, comporta la indebita e
non consentita sostituzione dell'obbligato principale della prestazione
pensionistica in capo ad un soggetto diverso dotato di distinta personalità
giuridica (" ...il Fondo Banco assicura la continuità delle prestazioni
all'attualità percepite dai pensionati..." ; punto 4.7 dell' Accordo).

In definitiva, tutti i motivi di gravame devono essere rigettati.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m.
20.7.2012, n.140.

DISPOSITIVO

Rigetta l'appello e condanna Banca Cassa di Risparmio SpA a rimborsare
ai ricorrenti le spese processuali che liquida in euro 10.000,00, oltre Iva e 14
Cpa, con distrazione per i difensori.

Così deciso in Firenze il 16 gennaio 2014.

Il Presidente est.
dott. Giovanni Bronzini